



UNIVERSITÄTS-  
BIBLIOTHEK  
PADERBORN

## Universitätsbibliothek Paderborn

### **Acta Ecclesiae Mediolanensis**

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

**Borromeo, Carlo**

**Brixiae, 1603**

Decreto Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, sopra gli miglioramenti che si fanno dalli Ecclesiastici in essi beni: qual si publicherà ogn'anno la seconda Domenica di Maggio.

**urn:nbn:de:hbz:466:1-11399**

no per tanti anni, che ritenendosi ogni anno almeno la terza parte, di quanto deve pagare per conto dell'affitto, venga a ricuperare tutto quello che harà speso, auanti che finisca il termine d'esso affitto.

Ma se quelli, che haueranno pigliato li beni ad affitto con tali conditioni, nõ si riteneranno ogni anno la derta terza parte; non possino con ragione alcuna ricercarli nè dalla Chiesa, nè dal Rettore che in essa succederà; ma s'imputi à colpa loro.

Ancora in quelle locationi, che già son state fatte dalli Rettori con tal conditione, che quelli quali prendono ad affitto, bonifichino le possessioni, e per vigore e ragione di tal patto, gli edificij sono stati restaurati e riparati, ouero per l'addietro si miglioraranno con spese del conduttore; di queste spese che harà fatto, il conduttore se ne rimborsi nel modo, che da noi si prescriue cõ questo Decreto: se però non si farà patteggiato, che si paghino in minor termine, che da noi non è determinato.

E se quello che già ha preso ad affitto, & ha fatto miglioramenti nelli beni, nõ vuol ritenersi quella terza parte; ma vuole in vn solo pagamento rimborsar si di tutto quello che di già vi harà speso, depositi quella terza parte, che gli è lecito di ritenersi ogni anno presso persona sicura, acciò si resti con speranza di potere pur vna volta in qualche modo ricuperare essi beni Ecclesiastici.

Ma se il conduttore non harà depositato quella terza parte, ma la harà pagata al Rettore della Chiesa; lo Rettore che succederà, possa ridimandarla da lui; ouero metterla à conto delli miglioramenti che sono fatti.

E il Rettore, quale temerariamente harà riceuuta questa terza parte sia punito ogni anno della metà de i frutti, che gli puuene da esso beneficio Ecclesiastico.

In oltre, se vi saranno alcuni crediti per spese fatte in qual si voglia possessioni Ecclesiastiche, quali possessioni nõ siano possedute da loro, ma dal Rettore, per qualunque ragione si sia, acciò quelli non restino più lungamente hipotecate (ilche ralthor è auenuto cõ vna cer-

ta mutua collusione) in questo medesimo fatto procuri il Vescouo, che con il medesimo annuo pagamento della terza parte, etiam con sequestrare i frutti, o in qualunque altro modo, siano rimborsati delle spese fatte.

Sia però in potere del Vescouo in tutte queste cose, se alcuna volta occorrerà, o per la povertà del beneficio, o per altra giusta cagione gli paia che si paghi o ritenghi qualche cosa meno di quella terza parte, di concedere ciò in scriptis à suo beneplacito.

Et acciò che questo decreto venga à notizia d'ogn'vno; tutti & ciascuno Parochiani della Città & diocesi, il primo giorno di Festa dopò che essi l'haranno riceuuto, lo leggeranno & recitaranno nelle loro Chiese publicamente & nella maggior frequenza del popolo, in questa forma volgare, fatta con auctorità nostra.

### DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, sopra gli miglioramenti che si fanno dalli Ecclesiastici in essi beni: qual si publicherà ogn'anno la seconda Domenica di Maggio.

**Q**Velli che dopò questo Decreto pigliaranno ad affitto beni di Chiesa à certo tẽpo, cõ patto di poter far miglioramenti, & che le sia restituito poi quanto haueranno speso in farli, nõ possino in qualche sorte di beni, spẽdere per sola vtilità d'essi beni più di quello che ritenendo ogn'anno la terza parte di quanto debbono pagare di fitto ogn'anno; siano in capo della sua locatione integramente sodisfatti, & rimborsati, si come facendo spese, & miglioramenti necessarij in detti beni, doueranno ritenere parimente la istessa terza parte, se però il Conduttore, & locatore non fossero conuenuti, che si rimborsasse in più breue tempo.

Et venendosi al fine della locatione, & non si essendo il Conduttore pienamente rimborsato di quanto ha speso con la terza parte, che hauerà ritenuta ogn'anno, essendo per altra via sodisfatto dal

Retto-

Rettore del beneficio, del quale siano li beni che hauerà condotti, possa il Conduttore in questo caso, ritener detti beni fin tanto, che ritenendo ogn'anno la sudetta terza parte, sarà interamente sodisfatto di quanto hauerà speso.

Quelli che hauendo condotti con tali patti, & haueranno fatti migliorameti, o vtili, o necessarij, e non si retreranno la sudetta terza parte ogn'anno, nõ possono di poi ridimandare al nouo Rettore quanto haueran mancato di ritenersi, ma il tutto s'imputi a lor colpa. E non volendo essi Conduttori far ritentione di questa terza parte ogn'anno, ma volendo che in vna sol volta gli sia restituito tutto quello, che per tal causa haueranno speso, debbano essi Conduttori ogn'anno depositare detta terza parte presso qualche idonea persona, & non la paghino al Rettore, altrimenti la paghino a suo danno, ne le sia fatta buona dal successore nel beneficio, nel conto che se hauerà a far seco sopra li miglioramenti.

Quelli che innãzi questo Decreto hanno condotto beni Ecclesiastici, e che per il patto sudetto hanno fatto, o per l'auenire farãno migliorameti in essi beni, si rimborsino nel medemo modo, come gli altri sopradetti, & non rimborsandosi vadino a danno loro.

#### DECRETO

Publicato nel Concilio secondo Prouinciale, contro gli Notari che non haueranno reuelato in tempo gli legati a cause pie fatti nelli testameti da loro rogati: qual si publicherà la prima Domenica di Quaresima.

Ogni Notaro, che saperà esser stato rogato auãti questo Decreto d'alcun Testamento, o d'altra vltima voluntà, doue sieno fatti legati a cause pie, se fra sei mesi, da poi c'hauerà saputo la morte di quel testatore, nõ hauerà manifestato tali legati al Reuer. Arcivescovo di Milano, o suo Vicario, incorra subito in pena d'escommunicatione.

E nella medema pena incorrino quelli che dopo esso decreto saranno stati rogati de legati pij fatti, come di sopra è

detto, se fra il termine di tre mesi dopo che haueranno inteso che il Testatore sia morto, nõ gli haueranno denunciati ad vno delli sudetti Reuerendis. Arcivescovo, o suo Vicario.

#### DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo, e terzo contra gli inuasori de' beni, e robe de beneficiati morti: qual si douerà publicare il primo di dopo la Domenica di Resurrectione.

CHI ardirà temerariamente pigliare, o vsurare beni d'alcuna persona Ecclesiastica morta, spettanti alla Chiesa, o beneficio Ecclesiastico, che esso morto in vita sua hauesse posseduto, ouero che spettino ad alcun ministro d'essa Chiesa, incorra subito in escommunicatione.

Con questo decreto vogliamo che siano a stretti ancor quelli, i quali senza fare inuasione, o violenza alcuna, trasportano, o conducono fuori di casa di quella persona Ecclesiastica supellettile, o cosa alcuna, o scritti spettanti alla Chiesa della quale egli era Rettore, prima che tutti gli beni mobili, libri, scritti, & altre simili cose appartenenti per altro all'heredità, siano riferite nell'indice da chi sarà deputato dal Reuerendis. Arcivescovo per tale vfficio.

#### DECRETO

Del Concilio Prouinciale secondo di Milano, per il quale si prohibisce che li Vsurari non siano sepolti in sepoltura Christiana, se non si sarà serbato quanto in esso si contiene: qual si douerà publicar il primo di dell'Anno, & il primo Lunedì dopo la Domenica della Pentecoste.

GLI Vsurarij manifesti, non sieno sepolti in luogo sacro, ancor che nelli lor Testamenti hauessero commesso, che fosse fatta la restitutione di tutte quelle Vsure che hauessero essatte, o riceute, se prima, o essi mentre vissero, o loro heredi dopo la lor morte, non haueranno con effetto sodisfatto interamente a coloro, da quali le riceuerno,

ouero